

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

6^a COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

GIOVEDÌ 16 LUGLIO 1959

(10^a seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente ZOLI,
indi del Vice Presidente TIRABASSI

INDICE

Disegni di legge:

« Istituzione di una scuola nazionale di Stato per la meccanica agraria » (434) (D'iniziativa dei deputati De Marzi Fernando e altri) (Approvata dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE (ZOLI)	Pag. 64, 65, 66, 68, 70
BARBARO	69
DI ROCCO, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	68
GRANATA	65, 68
MEDICI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>	65, 66, 68
RUSSO	65
TIRABASSI, <i>relatore</i>	66
ZANOTTI BIANCO	66

« Modifiche agli articoli 3 e 4 della legge 13 luglio 1954, n. 439, recante disposizioni sui concorsi a cattedre universitarie » (497) (D'iniziativa dei senatori Bellisario ed altri) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE (ZOLI)	62, 64
BELLISARIO	63, 64

CARISTIA, <i>relatore</i>	Pag. 62, 63
GRANATA	63
MACAGGI	63
MEDICI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>	64

« Disposizione concernente i professori nominati nei ruoli universitari a seguito di revisione di concorso » (505) (D'iniziativa dei senatori Zanotti Bianco e Bergamasco) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE (ZOLI)	60, 61
CARISTIA, <i>relatore</i>	60, 61
DI ROCCO, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	61
TIRABASSI	61

« Istituzione del nuovo organico unico del personale di economato dei convitti nazionali e degli educandi femminili dello Stato » (512) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE (ZOLI)	70
CALEFFI	70
CAROLI, <i>relatore</i>	70
GRANATA	70
DI ROCCO, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	70

« Istituzione della scuola nazionale professionale per massofisioterapisti ciechi nell'Istituto statale d'istruzione professionale per i ciechi annesso all'Istituto nazionale dei ciechi " Vittorio Emanuele II " di Firenze » (567) (D'iniziativa del senatore Zoli) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE (TIRABASSI)	73, 74, 75
BELLISARIO	74
DI ROCCO, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	74, 75
GRANATA	74, 75
MACAGGI, <i>relatore</i>	73

« Concessione al Consiglio nazionale delle ricerche di un contributo straordinario di lire 100 milioni per il finanziamento del programma della cooperazione geofisica internazionale » (594) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE (ZOLI)	72
DONINI	72
MACAGGI	72

La seduta è aperta alle ore 9,35.

Sono presenti i senatori: Baldini, Barbaro, Bellisario, Caleffi, Caristia, Caroli, Cecchi, Donini, Granata, Macaggi, Mencaraglia, Moneti, Pennisi di Floristella, Russo, Tirabassi, Zaccari, Zanoni, Zanotti Bianco e Zoli.

Intervengono il Ministro della pubblica istruzione Medici ed il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Di Rocco.

BALDINI, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Zanotti Bianco e Bergamasco: « Disposizione concernente i professori nominati nei ruoli universitari a seguito di revisione di concorso » (505)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Zanotti Bianco e Bergamasco: « Disposizione concernente i professori nominati nei ruoli universitari a seguito di revisione di concorso ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

CARISTIA, *relatore*. Il progetto di legge dei colleghi Zanotti Bianco e Bergamasco tende a colmare una lacuna dell'attuale legislazione scolastica, in materia universitaria: esso tende, cioè, a dare una nuova posizione a quei professori universitari che, indipendentemente dalla loro volontà, per mancanza dei requisiti politici richiesti all'epoca in cui vennero banditi i concorsi, non poterono partecipare ai concorsi stessi.

In verità, il legislatore italiano repubblicano, come fa presente la relazione del collega Zanotti Bianco, ha già affrontato la situazione di quei professori universitari, i quali si sono venuti a trovare in condizioni di inferiorità durante il regime fascista e cioè, specificatamente, la situazione di coloro che, per motivi razziali o per motivi politici furono allontanati dal servizio. Non possiamo dire che questa legislazione sia stata del tutto illuminata e provvida, in quanto anche in sede di interpretazione da parte dell'organo giudicante ha dato luogo a qualche inconveniente: si è verificato, infatti, che di queste disposizioni che riguardavano i pregiudicati razziali o politici, si siano avvalsi anche fascisti di chiara fama (comunque, non è questo il luogo per citare esempi del genere e, tanto meno, per aggiungere lamentele a quelle che già sono state sollevate anche in altre occasioni).

Il disegno di legge del collega Zanotti Bianco riguarda dunque soltanto la condizione di quei professori, che hanno dovuto ritardare la loro carriera, perchè, al momento giusto, non poterono partecipare ai concorsi e propone che questi professori abbiano la facoltà di rimanere in servizio anche oltre il 70° anno di età.

Bisogna notare che, secondo la legislazione attuale, i professori universitari, a settanta anni, vengono posti nella posizione di fuori ruolo, condizione, in verità, comoda ma umiliante nello stesso tempo, perchè, in questo periodo che va dai settanta ai settantacinque anni, i professori fuori ruolo godono di tutti i diritti di cui godevano in precedenza, tranne che di quello di poter insegnare; ad essi è inibito l'insegnamento, sia pure a titolo di

incarico, ma, a parte questo, sono allo stesso livello degli altri professori.

Mi pare che la proposta dei senatori Zanotti Bianco e Bergamasco sia una proposta che tutti possiamo approvare, tanto più che non comporta spese; anzi, forse, l'Erario potrà realizzare qualche economia dato che, nel periodo in cui il professore è nella posizione di fuori ruolo, bisogna normalmente provvedere all'insegnamento relativo mediante conferimento di un incarico, con conseguente spesa per la retribuzione del titolare dell'incarico medesimo; queste spese si potranno evitare.

Inoltre si tratta qui solo di una facoltà, in quanto gli stessi interessati se lo desiderano possono chiedere il collocamento fuori ruolo.

Il disegno di legge è composto di due articoli. Riguardo al primo, ripeto, che quanto in esso stabilito costituisce, più che un diritto vero e proprio, una facoltà che gli interessati possono esercitare o meno.

Nel secondo articolo è detto che le disposizioni contenute nel primo comma dell'articolo 1, si applicano anche nei confronti dei professori che trovansi in atto collocati fuori ruolo, semprechè all'insegnamento non sia stato provveduto con trasferimento o nomina di altro professore di ruolo.

Tale ultima riserva serve ad evitare che per la stessa cattedra siano nominati due professori, è facile immaginare con quali conseguenze. Tale inconveniente si è verificato talvolta in passato e qui si vuole opportunamente impedire che esso abbia a ripetersi.

In questo articolo 2, proporrei solo, per ragioni di forma, di sostituire le parole « in atto » con le parole « alla data di entrata in vigore della presente legge ».

Considerati i motivi che hanno ispirato questa proposta di legge, mi dichiaro dunque favorevole ad un benevolo accoglimento di essa da parte della Commissione.

TIRABASSI. Vorrei sapere, se è possibile, a quanti professori si riferisce questo disegno di legge.

CARISTIA, *relatore*. Ad una ventina o, forse, meno.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

I professori assunti in ruolo universitario per effetto dell'articolo 16 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 conservano l'ufficio di professore di ruolo, ai fini dell'insegnamento e della direzione del relativo Istituto, fino a tutto l'anno accademico in cui, compiuto il 75° anno di età, vengono collocati a riposo ai sensi della disposizione di cui al comma secondo del presente articolo.

Ai professori stessi è data, tuttavia, la possibilità di chiedere il collocamento fuori ruolo con l'inizio dell'anno accademico successivo a quello durante il quale compiono il 70° anno di età.

DI ROCCO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Nel primo comma di questo articolo proporrei, a nome del Governo, di sostituire le parole: « ai sensi della disposizione di cui al comma secondo del presente articolo » con le parole: « in conformità delle disposizioni contenute nell'articolo 19 del decreto luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, citato ».

PRESIDENTE. Metto ai voti lo emendamento sostitutivo, proposto dal Sottosegretario Di Rocco, che è di carattere puramente formale.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 1 quale risulta dallo emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 2.

La disposizione di cui al 1° comma del precedente articolo si applica anche nei confronti dei professori che trovansi in atto collocati

fuori ruolo, semprechè all'insegnamento non sia stato provveduto con trasferimento o nomina di altro professore di ruolo.

A questo articolo il senatore Caristia ha proposto un emendamento tendente a sostituire le parole « che trovinsi in atto » con le parole « che, alla data dell'entrata in vigore della presente legge, si trovino ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 2, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e rinvio del disegno di legge di iniziativa dei senatori Bellisario ed altri: « Modifiche agli articoli 3 e 4 della legge 13 luglio 1954, n. 439, recante disposizioni sui concorsi a cattedre universitarie » (497)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Bellisario ed altri: « Modifiche agli articoli 3 e 4 della legge 13 luglio 1954, n. 439, recante disposizioni sui concorsi a cattedre universitarie ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

L'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 13 luglio 1954, n. 439, è modificato come segue:

« La disposizione di cui alla lettera b) si applica tuttavia nei confronti dei professori della materia a concorso soltanto se — all'atto delle designazioni — i professori ordinari o già ordinari, di ruolo, fuori ruolo o a riposo, della materia stessa, siano in numero superiore a cinque ».

Il secondo e il terzo comma dell'articolo 4 della medesima legge sono modificati nel modo che segue:

« Ciascun votante ha diritto di includere nella sua scheda due nomi di professori, di ruolo, fuori ruolo o a riposo, ordinari o già ordinari della materia a concorso o di materia strettamente affine.

Possono essere designati cultori della materia soltanto in mancanza di professori ordinari o già ordinari, di ruolo, fuori ruolo o a riposo, della disciplina ».

C A R I S T I A , *relatore*. Questo progetto di legge, onorevoli colleghi, è molto semplice: esso tende in sostanza, a far sì che possano essere chiamati a far parte delle Commissioni giudicatrici di concorsi a cattedre universitarie non solo i professori di ruolo o fuori ruolo, ma anche i professori a riposo, già collocati in pensione.

Io, in verità, non saprei sollevare obiezioni contro questo disegno di legge del senatore Bellisario, perchè, se questi professori hanno già avuto i requisiti necessari per far parte della Commissione giudicatrice, mi sembra che i requisiti stessi non si possano perdere soltanto perchè è passato un certo numero di anni: a meno che non si voglia sostenere che, quando una persona viene collocata in pensione, debba ritenersi rimbecillita o quasi.

Stando così le cose, convinto come sono che questi requisiti, se sono esistiti, continuano ad esistere anche quando si è in pensione, mi dichiaro favorevole alla proposta del collega Bellisario.

Il disegno di legge in questione è composto di un unico articolo; riguardo alla sua formulazione potrebbe nascere qualche difficoltà di interpretazione nei riguardi dell'espressione « materia strettamente affine ». Infatti, nella mia lunga carriera, ho sentito sempre parlare di materie affini, ma quando si è trattato di determinare quali fossero queste materie affini è nata, sempre, una serie infinita di controversie.

Inoltre, ritengo superflua l'ultima parte dell'articolo che riguarda i cultori della materia, in quanto il principio è già contenuto nella legge generale.

M A C A G G I. Ritengo che questo disegno di legge tocchi un argomento di importanza essenziale per la futura organizzazione delle nostre facoltà universitarie, e quello che sto per dire riguarda, in particolare, le facoltà di medicina e chirurgia, alle quali io penso che una modifica di questo tipo apporterebbe gravi inconvenienti.

Comprendo il significato idealistico di questo disegno di legge, che vuole mantenere ai vecchi professori la dignità che compete alla loro posizione e non faccio riserve per quello che riguarda le capacità psichiche di questi professori, anche se, talvolta, la vecchiaia si fa sentire pure sui cervelli dei professori. Ma la questione deve essere considerata, a mio modo di vedere, dal punto di vista dei riflessi pratici; se noi ammettiamo nelle Commissioni giudicatrici di concorsi a cattedre universitarie, anche i professori ormai passati a riposo, contribuiamo a mantenere le posizioni di dominio di certi grandi santoni delle università, i quali, praticamente, nei concorsi ammettono, non dico i loro allievi, ma gli allievi dei loro allievi. Per cui, nei concorsi universitari: stessi, finiscono con il dominare certe scuole determinate.

Questo, secondo me, è un gravissimo inconveniente, al quale si deve cercare di ovviare e che, invece, questo disegno di legge, certamente favorirebbe.

Pertanto, io non posso accettare queste nuove disposizioni, anche se, egoisticamente, potrei ad esse essere favorevole, per conservare una funzione in sede accademica anche oltre il 75° anno di età, augurandomi di arrivare a questa rispettabile età. Io credo invece sia necessario lasciare una possibilità di sviluppo alle nuove, giovani scuole.

Per questi motivi dichiaro che voterò contro il provvedimento.

G R A N A T A. Condivido appieno le riserve del senatore Macaggi per le ragioni di ordine pratico e vorrei dire anche di carattere strettamente scientifico che egli ha espresse al riguardo. Vorrei chiedere poi perchè mai nella legge 13 luglio 1954, n. 439, gli insegnanti a riposo siano stati esclusi dalle Commissioni giudicatrici, mentre sono sta-

ti ammessi dalla legge 30 dicembre 1958, numero 1175, relativa alla libera docenza.

Comunque, per le ragioni esposte dal senatore Macaggi, che noi condividiamo appieno, noi siamo contrari a questo disegno di legge e, quindi, voteremo contro di esso.

B E L L I S A R I O. Le osservazioni del senatore Macaggi, veramente disinteressate, richiedono qualche chiarimento sulla portata e i limiti di questo provvedimento: anzitutto osservo che non si tratta di un obbligo, ma di un diritto, si riconosce cioè a questi professori la possibilità di far parte delle Commissioni.

Inoltre, secondo la legge del 1954, per entrare a far parte delle Commissioni giudicatrici, è necessario che i professori vengano eletti, a differenza di quanto avviene per gli esami di abilitazione alla libera docenza secondo la legge, che noi abbiamo qui votato, 30 dicembre 1958, n. 1175. Con la modificazione da me suggerita, dunque, noi rendiamo solo possibile l'elezione dei professori a riposo. Infine debbo precisare, per rispondere ai dubbi sollevati dal relatore, che la mia proposta si limita ad aggiungere, negli articoli 3 e 4 della legge n. 439 del 1954 le parole « a riposo »: per il resto gli articoli restano immutati.

C A R I S T I A, *relatore*. Onorevoli colleghi, sentito il parere del collega Macaggi, debbo dire francamente che la sua perplessità si è comunicata anche a me, perchè mi rendo conto della situazione che egli ha prospettata. Effettivamente, l'Università italiana soffre molto spesso del predominio di determinate scuole che ostacolano il rinnovamento e il progresso degli istituti scientifici.

Si potrebbe dire, e vero, che non si tratta di un gran numero di persone, tuttavia la obiezione esposta dal collega Macaggi, nel suo fondo e nella sua essenza, è degna di considerazione.

Io mi trovo in una posizione molto delicata: sono infatti proprio nella condizione prevista da questo disegno di legge, ma spero che nessuno penserà che io mi sia dichiarato favorevole a questo progetto soltanto per il piacere, pur essendo in pensione, di venire

rietto a far parte delle Commissioni dei concorsi a cattedre universitarie, perchè con la stessa franchezza, dirò che i ricordi che ho delle giornate in cui mi sono trovato a far parte di Commissioni giudicatrici, non sono molto lieti, e non vorrei che si ripetessero.

Stando così le cose, comunque, io dichiaro che mi asterrò dal votare.

MEDICI, *Ministro della pubblica istruzione*. Preliminarmente debbo annunciare alla Commissione che, presso il Ministero, è allo studio un disegno di legge che si propone appunto di modificare l'attuale sistema dei concorsi a cattedre universitarie.

La modificazione proposta dal senatore Bellisario al sistema vigente andrebbe pertanto studiata in quella sede e eventualmente inserita nel progetto in preparazione tenendo conto del problema nel suo complesso.

Osservo, d'altro canto, che il provvedimento oggi in discussione non potrebbe concludere il suo *iter* in tempo per operare anche per i concorsi universitari già banditi, perchè come loro sanno, le votazioni dei membri che dovranno far parte delle Commissioni esaminatrici sono già state fatte in data 18 giugno scorso e l'Amministrazione sta procedendo allo spoglio delle schede.

Riterrei perciò opportuno un rinvio della discussione per attendere che sia perfezionato il progetto governativo.

BELLISARIO. Accetto la proposta di rinvio formulata dal Governo.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni il seguito dell'esame del presente disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati De Marzi Fernando ed altri: « Istituzione di una scuola nazionale di Stato per la meccanica agraria » (434) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati De Marzi Fernando ed

altri: « Istituzione di una scuola nazionale di Stato per la meccanica agraria », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

TIRABASSI, *relatore*. Il disegno di legge al nostro esame tende a trasformare la scuola pratica di meccanica agraria in scuola nazionale di meccanica agraria con fini nuovi più adatti ai tempi.

La scuola pratica di meccanica agraria ha un passato onorevole ed ha pienamente assolto ai suoi fini nei suoi 31 anni di attività.

Tali fini erano quelli, come è detto nella legge istitutiva, « di preparare meccanici rurali e conducenti di macchine agricole ».

La scuola pratica di meccanica agraria sorge alle Capannelle ed è dotata di cospicua attrezzatura di macchine e di un convitto capace di accogliere 40 allievi.

Ha quattro succursali in Sicilia, in Campania, in Emilia, in Sardegna. Per le sue aule fino al 1954 sono passati 9.000 alunni e tutti hanno conseguito la qualifica di meccanici conducenti di macchine agricole.

Questa scuola, a richiesta del Ministero dell'agricoltura, ha svolto anche corsi di aggiornamento presso istituti tecnici agrari e corsi di perfezionamento per dottori in agraria. Si può dire dunque che fino a qualche anno era questa l'unica scuola di meccanica agraria.

Più recentemente sono stati istituiti Istituti professionali di Stato i quali hanno avuto ed hanno il compito di preparare conducenti di macchine agricole.

Ma proprio questa esperienza ha dimostrato una carenza di maestri di meccanica agraria e spesso si è dovuto ricorrere a personale insegnante non del tutto idoneo.

Si lamenta inoltre, e se ne è avuto il riflesso in recenti congressi, che il personale tecnico insegnante delle scuole o istituti agrari non è sufficientemente aggiornato nei vari problemi che la meccanica agraria continuamente propone.

Questa è la ragione della trasformazione della scuola pratica di meccanica agraria in scuola nazionale di Stato di meccanica agraria. Si vuole cioè creare una scuola speciale — che stia tra la scuola media di secondo gra-

do e l'università — a carattere nazionale di tipo assolutamente nuovo nel vigente ordinamento scolastico che trova riscontro in similari istituzioni estere.

Nell'articolo 2 del disegno di legge si dice che la scuola nazionale di meccanica agraria ha le seguenti finalità: provvedere alla preparazione tecnica e didattica di diplomati di istituti tecnici agrari e industriali che aspirano a ricoprire posti di istruttori ed assistenti per la meccanica agraria negli istituti tecnici e professionali; provvedere ad organizzare corsi di perfezionamento e aggiornamento nella meccanica agraria per il personale di ruolo o incaricato della scuola degli istituti di istruzione tecnica e professionale; oltre a questo, continuare a svolgere l'azione che ha già svolta, di formare cioè conducenti di macchine agricole; infine diffondere mediante appositi corsi, le conoscenze e l'impiego delle macchine agricole.

Le altre norme che formano il presente disegno di legge potranno meglio essere esaminate durante la discussione degli articoli.

Dato lo sviluppo enorme che ha avuto in questi ultimi anni la meccanica agraria, e la continua innovazione delle macchine agricole, ritengo sia urgente disporre di insegnanti che conoscano a fondo l'uso di queste nuove macchine agricole e siano in grado di diffonderlo.

Pertanto, raccomando l'approvazione della proposta di legge in discussione.

P R E S I D E N T E . Comunico che sul disegno di legge in esame l'8ª Commissione (Agricoltura e alimentazione) ha espresso parere favorevole, mentre la 5ª Commissione (Finanze e tesoro), che inizialmente aveva espresso parere contrario, ha dichiarato di non insistere nel parere stesso in seguito alle informazioni fornite dal Ministro della pubblica istruzione.

G R A N A T A . Signor Presidente, nell'altro ramo del Parlamento l'onorevole Ministro, che oggi ci onora della sua presenza, ha dichiarato il 13 marzo 1959, che il Governo è favorevole alla proposta di legge e che intende dare una particolare organizzazione alla scuola per la meccanica agraria mediante opportune norme statutarie.

Tale dichiarazione faceva seguito ad una proposta dell'onorevole De Grada, che noi condividiamo pienamente, tendente a ottenere una modificazione dell'ultimo comma dell'articolo 1 della proposta di legge, nel senso di creare sezioni distaccate della scuola nazionale di Stato di meccanica agraria.

Ora, su questo punto prego l'onorevole Ministro di volerci fornire qualche chiarimento.

R U S S O . Mi associo pienamente alla richiesta di creare delle sezioni distaccate che possano fornire le nostre regioni meridionali, specialmente quelle di pianura, di questi tecnici, maestri e istruttori che diffondano sempre di più la conoscenza e l'uso delle macchine agricole.

M E D I C I , *Ministro della pubblica istruzione.* Ringrazio vivamente il relatore per lo esame dettagliato e preciso del disegno di legge in esame e per le argomentazioni che il Governo pienamente condivide.

Desidero assicurare la Commissione circa la nostra volontà di attuare l'ultimo comma dell'articolo 1, tenendo conto delle esigenze prospettate dai senatori Granata e Russo.

Intendiamo cioè fare di questa scuola nazionale di Stato per la meccanica agraria non già un organismo centralizzato in Roma, ma articolato in un grande numero di sezioni, alcune delle quali sono già oggi funzionanti: esattamente la sezione di Ferrara, di Piazza Armerina, di Cerignola e di Cagliari. Queste quattro sezioni sono sorte appunto in considerazione di particolari condizioni del terreno.

Mentre confermo dunque quanto ho avuto occasione di dire alla Camera dei deputati, desidero precisare che l'onorevole Di Rocco ha avuto l'incarico di assumere la personale responsabilità della vigilanza su questo istituto, di progettare inoltre lo statuto che è già in stato avanzato di elaborazione e di tenere al corrente le Commissioni parlamentari, sia della Camera dei deputati che del Senato, delle nuove sezioni che entro il nuovo anno scolastico saranno costituite.

Aggiungo a conforto di quello che ha già detto il senatore Tirabassi, che noi diamo molta importanza alla funzione didattica di questa scuola, poichè il grande numero di

istituti professionali che andiamo istituendo nel campo dell'agricoltura non manca tanto dei locali, arredamenti e attrezzature varie, quanto di insegnanti sperimentati.

A tale scopo, non solo in Roma alle Capanelle, ma nei quattro centri che già esistono e negli altri sei che abbiamo deciso di costituire quest'anno, specialmente nelle zone collinari d'Italia, promuoveremo dei corsi di addestramento sia dei tecnici che degli insegnanti, e questo è uno dei fini che si propone il disegno di legge.

ZANOTTI BIANCO. La nostra Associazione per Mezzogiorno d'Italia già da due anni ha aperto una scuola di tecnica agraria in Calabria e precisamente a Falerna, in provincia di Catanzaro.

Poichè quest'anno numerosi ragazzi, anche dei paesi vicini, desiderano frequentare questa scuola, sarebbe necessario istituire un collegio sotto la sorveglianza dell'Ispettorato competente.

MEDICI, *Ministro della pubblica istruzione.* Attualmente l'istituto della scuola di meccanica agraria dispone di una attrezzatura di convitto capace di 40 allievi.

Poichè questa scuola non è frequentata solo da insegnanti, ma anche da tecnici, voi comprenderete che un tale numero di posti è insufficiente. Spero che presto potremo raggiungere il centinaio.

Il nostro scopo è quello di riunire in un solo luogo tutti i posti disponibili anche per il fatto che dobbiamo improvvisare un corpo di insegnanti idonei ad istruire a loro volta altri insegnanti.

Do assicurazione al senatore Zanotti Bianco, per quanto riguarda l'osservazione da lui fatta, e prego anzi l'onorevole Di Rocco di volersi interessare nel senso indicato.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

È istituita in Roma la scuola nazionale di Stato per la meccanica agraria.

La scuola è riconosciuta come dotata di personalità giuridica ed autonomia amministrativa ed è sottoposta alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Essa assume la denominazione di scuola nazionale di meccanica agraria e può avere sezioni staccate presso Istituti o scuole governative di istruzione tecnica.

(È approvato).

Art. 2.

La scuola nazionale di meccanica agraria ha le seguenti finalità:

a) provvedere alla preparazione tecnica e didattica di diplomati degli istituti tecnici agrari e industriali, che aspirino a ricoprire posti di istruttori e assistenti per la meccanica agraria negli istituti tecnici e professionali;

b) provvedere ad organizzare corsi di perfezionamento e di aggiornamento nella meccanica agraria per il personale di ruolo o incaricato in servizio nelle scuole e negli istituti di istruzione tecnica e professionale;

c) provvedere alla formazione di meccanici conducenti di macchine agricole;

d) diffondere mediante appositi corsi od altre iniziative la conoscenza e l'impiego delle macchine in agricoltura in relazione alla loro evoluzione.

(È approvato).

Art. 3.

Al termine dei corsi di cui al precedente articolo 2 saranno rilasciati, a coloro che avranno superato gli esami finali, titoli attestanti la capacità conseguita ai quali è riconosciuto valore preferenziale nelle graduatorie dei concorsi e degli incarichi relativi ai posti previsti nell'articolo stesso.

(È approvato).

Art. 4.

Con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sarà approvato lo statuto della scuola nazionale di meccanica agraria.

Nello statuto saranno fissati:

1) la durata dei vari corsi di cui al precedente articolo;

2) le materie di insegnamento con i relativi programmi e orari;

3) le condizioni di ammissione;

4) i programmi di esami e la composizione delle relative commissioni;

5) la tabella organica del personale di ruolo e non di ruolo con le indicazioni dei relativi obblighi di servizio;

6) altre norme per la esecuzione della presente legge.

(È approvato).

Art. 5.

La scuola è retta da un Consiglio di amministrazione costituito come segue:

un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

un rappresentante del Ministero della agricoltura e delle foreste;

un rappresentante delle Amministrazioni provinciali;

un rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

— il direttore della scuola che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

La nomina del Consiglio di amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione il quale nomina, altresì, tra i consiglieri il presidente.

Possono altresì essere chiamati a far parte del Consiglio di amministrazione quelle persone ed i rappresentanti di quegli enti che diano un notevole contributo tecnico ed economico al funzionamento della scuola.

(È approvato).

Art. 6.

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa della scuola è affidato a due revisori di conti, dei quali uno è nominato dal Ministro della pubblica istruzione e l'altro dal Ministro del tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione della scuola

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere riconfermati.

(È approvato).

Art. 7.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

Quando ne sia riconosciuta la necessità il Ministro della pubblica istruzione scioglie, con suo decreto, il Consiglio di amministrazione e nomina un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria fissando il termine entro il quale il Consiglio di amministrazione dovrà essere ricostituito.

(È approvato).

Art. 8.

A capo della scuola è il direttore il quale, in ogni caso, è dispensato dall'obbligo di insegnamento.

Egli sovrintende all'insegnamento didattico e disciplinare della scuola e ne ha la direzione amministrativa.

(È approvato).

Art. 9.

Il posto di direttore è conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esami fra gli insegnanti di ruolo di materie tecniche della scuola nazionale di meccanica agraria, degli istituti professionali per l'agricoltura e degli istituti tecnici agrari, nonché tra

i direttori delle scuole tecniche agrarie, che abbiano la necessaria competenza in materia di meccanica agraria e che siano in possesso degli altri requisiti previsti dal decreto del Capo provvisorio dello Stato del 21 aprile 1947, n. 629.

Gli altri posti di ruolo del personale insegnante e tecnico pratico sono conferiti mediante pubblico concorso per titoli e per esami e, qualora se ne ravvisi l'opportunità, secondo le norme dell'articolo 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione tecnica.

(È approvato).

Art. 10.

La scuola pratica di meccanica agraria di Roma, fondata con regio decreto 19 luglio 1924, n. 1229, e le sue succursali istituite con regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 32, e con regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 63, sono soppresse.

Il suo patrimonio e quanto altro di sua spettanza è devoluto alla scuola nazionale di meccanica agraria, a favore della quale è altresì devoluto l'uso dei terreni e dei fabbricati comunque posseduti dalla cessata scuola pratica di meccanica agraria all'atto della sua soppressione.

(È approvato).

Art. 11.

Il personale direttivo, insegnante, tecnico e amministrativo che, alla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*, ricopra posti previsti nella tabella organica della soppressa scuola pratica di meccanica agraria in Roma, è inquadrato nei posti che saranno previsti nella tabella organica allegata allo statuto della scuola nazionale di meccanica agraria in seguito a esito favorevole di apposita ispezione che sarà disposta dal Ministero della pubblica istruzione, purchè:

a) sia in possesso del titolo di studio prescritto dalle vigenti disposizioni per ricoprire il posto a cui aspira;

b) abbia prestato lodevole servizio alle dipendenze della scuola pratica di meccanica agraria di Roma per non meno di cinque anni consecutivi.

Al personale che sarà inquadrato a norma del presente articolo sarà riconosciuto utile, agli effetti della carriera, il servizio prestato ininterrottamente nella scuola pratica di meccanica agraria fino alla data di pubblicazione della presente legge.

G R A N A T A . All'articolo 11 si fa cenno del personale direttivo, insegnante, tecnico e amministrativo, che verrà inquadrato nella tabella allegata allo statuto, ma non si fa alcun cenno del personale subalterno.

M E D I C I , *Ministro della pubblica istruzione*. Non sono in condizione di dare chiarimenti in merito.

G R A N A T A . Potrei proporre un emendamento aggiuntivo.

P R E S I D E N T E . Ma, in questo modo, rimandiamo il disegno di legge ad ottobre, in quanto deve ritornare alla Camera dei deputati.

D I R O C C O , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il senatore Granata ricorderà che, nell'altro disegno di legge riguardante il personale non insegnante degli istituti classici e scientifici, furono soppressi alcuni articoli, perchè fu accantonata tutta la parte relativa al personale subalterno; quindi, non so quanto sarebbe opportuno inserire qui una norma che riguardi il personale subalterno.

G R A N A T A . Allora possiamo rivolgere una raccomandazione al Ministro, affinché tenga conto del personale subalterno della scuola di meccanica agraria, in sede di attuazione della legge.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare metto ai voti l'articolo 11.

(È approvato).

Art. 12.

Al personale di ruolo si applicano le disposizioni vigenti per il personale degli istituti tecnici governativi.

Per la nomina del personale incaricato e supplente il Consiglio di amministrazione provvede direttamente, in conformità delle concrete necessità delle specializzazioni dell'istituto e delle particolari esigenze della istruzione professionale.

In relazione, sia alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico, sia al funzionamento dell'azienda agraria, il Consiglio di amministrazione può assumere, in servizio temporaneo, esperti nel campo della produzione e del lavoro.

(È approvato).

Art. 13.

Il Consiglio di amministrazione può concedere, annualmente, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, al personale direttivo, insegnante, tecnico ed amministrativo, assegni speciali non computabili, per il personale di ruolo, agli effetti della pensione.

La concessione di tali assegni è subordinata all'esistenza di una o più delle condizioni previste dall'articolo 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889. Per il personale tecnico incaricato o temporaneo, ferme restando tutte le altre modalità e condizioni indicate nel suddetto articolo 49, si prescinde dal limite posto nell'ultimo comma dell'articolo medesimo.

(È approvato).

Art. 14.

Alle spese di mantenimento annuo della scuola nazionale di meccanica agraria si provvede:

- 1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in lire 30 milioni;
- 2) con gli eventuali contributi delle altre Amministrazioni interessate, degli Enti

locali, delle organizzazioni professionali di categoria e di privati;

3) con lasciti o donazioni da parte di enti o di privati;

4) con i proventi delle aziende annesse;

5) con i contributi degli alunni.

Le eventuali variazioni dell'ammontare del contributo di cui al n. 1) saranno disposte con la stessa procedura per analoghe variazioni nei riguardi di istituti di istruzione tecnica ad amministrazione autonoma.

(È approvato).

Art. 15.

Alla copertura dell'onere derivante dalla applicazione della presente legge si farà fronte con i fondi di cui al capitolo n. 111 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1958-59 e al capitolo corrispondente per gli esercizi successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con suo decreto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

(È approvato).

B A R B A R O. Aderisco pienamente alla proposta del deputato De Marzi per l'istituzione di questa scuola che è veramente importante per l'agricoltura italiana, soprattutto in vista del Mercato comune, che impone alla agricoltura stessa un perfezionamento sempre maggiore.

Vorrei che si potesse estendere questa istruzione di meccanica agricola a tutte le provincie interessate a questo particolare problema, e che magari queste scuole potessero venire aggregate ad altri istituti: per esempio a Reggio Calabria vi è uno dei migliori istituti industriali italiani, che fornisce i suoi elementi a tutte le ferrovie del Mezzogiorno; non sarebbe affatto strano, anzi sarebbe una economia di spesa, che si creasse accanto a questo una scuola per la meccanica agraria.

Quindi dichiaro che voterò a favore del disegno di legge ed invito la Commissione a tener conto di queste mie raccomandazioni.

6ª COMMISSIONE (Istruzione pubblica e belle arti)

10ª SEDUTA (16 luglio 1959)

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Istituzione del nuovo organico unico del personale di economato dei convitti nazionali e degli educandati femminili dello Stato » (512) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Istituzione del ruolo organico unico del personale di economato dei convitti nazionali e degli educandati femminili dello Stato » già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

C A R O L I , *relatore*. Con il disegno di legge sottoposto al nostro esame, già approvato dalla I Commissione della Camera dei deputati, nella seduta del 29 aprile 1959, si intende istituire un unico ruolo organico, sia per il personale di economato dei convitti nazionali, sia per il personale degli educandati femminili dello Stato, attualmente inquadrati in due ruoli separati.

Con tale unificazione, si crea la possibilità di meglio soddisfare le esigenze dei vari istituti, aventi tanti comuni aspetti funzionali che non giustificano l'attuale separazione dei ruoli organici.

Inoltre, il disegno di legge tende a concedere al personale dei convitti nazionali e degli educandati femminili dello Stato un miglioramento del suo stato giuridico, parificandolo ad altro personale, che esercita le stesse funzioni in altri rami.

Come è specificato nell'articolo 5, non vi è nessuna maggiore spesa, perchè a quella derivante dall'attuazione di quanto è previsto nell'articolo 1 si provvede con le economie conseguenti alla soppressione dei posti di organico di cui all'articolo 4.

Il disegno di legge è molto semplice e riguarda un limitato numero di persone: penso, pertanto, che si possa senz'altro approvarlo, anche per la sua funzione perequatrice, cui ho accennato.

D I R O C C O , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo non ha nulla da aggiungere circa le ragioni che giustificano questo disegno di legge, che sono state esposte con grande chiarezza dal senatore Caroli; si dichiara pertanto favorevole a tale provvedimento e ringrazia il relatore della sua chiara esposizione.

C A L E F F I . Già in una discussione dello scorso anno, ci siamo intrattenuti su questo problema e osservammo che c'era da perequare non solo la condizione degli economisti, ma anche quella del personale direttivo e del personale ausiliario di questi convitti ed educandati. Vedo però che a questo non si provvede col disegno di legge in esame ma, a quanto mi ha detto il Sottosegretario, si provvederà con altro provvedimento che è ancora allo studio. Ora, noi tutti sappiamo che il personale di questi convitti si trova veramente in condizioni disastrose; raccomando perciò al Governo di provvedere al più presto alla soluzione del problema.

G R A N A T A . In aggiunta a quanto detto dal senatore Caleffi, vorrei rilevare ancora un'anomalia, per quanto riguarda la posizione dei presidi dei convitti nazionali, i quali in quanto presidi dei convitti sono funzionari statali, ma in quanto presidi della scuola annessa, che è regolarmente riconosciuta, ma non statale, non sono più funzionari statali.

Spero che il Governo vorrà provvedere ad eliminare questa gravissima anomalia, perchè non si capisce se questi presidi siano o non siano funzionari dello Stato.

C A R O L I , *relatore*. Anche alla Camera dei deputati è stata fatta questa osservazione.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

È istituito il ruolo organico unico del personale di economato dei convitti nazionali e

degli educandati femminili dello Stato, appartenenti alla carriera di concetto.

Il numero dei posti, le qualifiche del personale del predetto ruolo, risultano dalla tabella annessa alla presente legge.

A tale personale si applicano integralmente le norme comuni sullo stato giuridico e sull'ordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

(È approvato).

Art. 2.

Di conseguenza sono soppressi il ruolo organico degli economisti dei convitti nazionali di cui alla tabella annessa al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1065, al quadro 31-*b*, annesso al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, ed al quadro 32-*a*, annesso al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed i ruoli organici dei segretari e degli economi-cassieri degli educandati femminili dello Stato, di cui alle tabelle annesse al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1038, alle leggi 25 luglio 1952, n. 1079, 22 marzo 1952, n. 209, al quadro 31-*b*, annesso al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, ed al quadro 32-*a*, annesso al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

(È approvato).

Art. 3.

Il personale dei soppressi ruoli è inquadrato, all'atto della entrata in vigore della presente legge, nel ruolo organico unico di cui al precedente articolo 1, nella qualifica indicata nell'annessa tabella, corrispondente a quella rivestita nel ruolo di provenienza, conservando, nel nuovo ruolo e nella qualifica predetti, la relativa anzianità, maturata nei soppressi ruoli, ai fini della successiva progressione di carriera e delle attribuzioni degli aumenti periodici di stipendio.

(È approvato).

Art. 4.

È soppresso il posto di primo applicato presso l'educandato femminile « M. Adelaide » di Palermo, di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 1079, al quadro 51-*b* annesso al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, al quadro 53-*a* annesso al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed è ridotto da 155 a 153 il numero dei posti di vicerettore aggiunto di 3^a classe nei convitti nazionali di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1065, al quadro 13-*c* annesso al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, ed al quadro 13-*b* annesso al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

(È approvato).

Art. 5.

Alla maggiore spesa derivante dall'attuazione dell'articolo 1 si provvede con la corrispondente economia conseguente alla soppressione dei posti di organico di cui all'articolo 4.

(È approvato).

Do lettura della tabella annessa:

TABELLA

Coefficiente		Posti
—		—
402	Ragionieri economisti principali	N. 8
325	Primi ragionieri economisti	» 17
271	Ragionieri economisti	» 23
229	Ragionieri economisti aggiunti	} » 27
202	Vice ragionieri economisti	
		—
		N. 75
		====

La metto ai voti.

(È approvata).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Concessione al Consiglio nazionale delle ricerche di un contributo straordinario di lire 100 milioni per il finanziamento del programma della cooperazione geofisica internazionale » (594)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concessione al Consiglio nazionale delle ricerche di un contributo straordinario di lire 100 milioni per il finanziamento del programma della cooperazione geofisica internazionale ». Dichiaro aperta la discussione generale ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

M A C A G G I , *relatore*. Il disegno di legge oggi al nostro esame prevede la concessione al Consiglio nazionale delle ricerche di un secondo contributo straordinario di lire 100 milioni (il primo fu concesso con la legge n. 650 del 30 luglio 1957 e assommò pure a lire 100 milioni) affinché l'Italia possa partecipare alla continuazione dei lavori, nel 1959, dell'Anno geofisico internazionale — conclusosi il 31 dicembre 1958 — nella nuova organizzazione denominata « Cooperazione geofisica internazionale 1959 », concordata a Mosca nella V Assemblea internazionale del comitato speciale per l'Anno geofisico internazionale.

Il programma di lavoro della Cooperazione geofisica 1959, e specialmente le parti che riguardano la meteorologia, la ionosfera, il magnetismo terrestre, richiedono la più valida ed efficace cooperazione internazionale. In particolare, poi, il piano di lavoro predisposto dalla Commissione italiana per l'anno geofisico 1959 giustifica la concessione del richiesto finanziamento, integrativo di altri 100 milioni, destinato esclusivamente a spese di funzionamento, per il personale, l'acquisto dei materiali di consumo e la elaborazione dei dati di osservazione. La copertura della spesa è indicata nell'articolo 2 del disegno di legge, a carico del fondo speciale iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1959-60, per

far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Per i suesposti motivi propongo alla Commissione l'approvazione del disegno di legge in esame.

D O N I N I . Non posso non esprimere il mio consenso all'approvazione del disegno di legge all'ordine del giorno ed alla relazione fatta dal senatore Macaggi e mi compiaccio che si sia trovato il modo di fare fronte alla spesa relativa con una nuova formula, che mi sembra peraltro elastica dal punto di vista finanziario.

P R E S I D E N T E . Mi rincresce sinceramente di dover togliere ogni illusione al senatore Donini precisando che il fondo citato non è stato accantonato perchè tutti ci vadano a pescare. Si tratta invece di un fondo che si riferisce a provvedimenti legislativi in corso espressamente e chiaramente indicati nella nota preliminare. In tale nota preliminare è appunto indicata la somma di lire 100.000.000 destinata al Consiglio nazionale delle ricerche. Quindi, piena osservanza dell'articolo 84 della Costituzione! Tanto volevo precisare, onde evitare pericolose illusioni.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

È autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 100.000.000 al Consiglio nazionale delle ricerche per l'organizzazione e lo svolgimento dell'attività scientifica inerente al programma di lavori della Cooperazione geofisica internazionale per l'anno 1959.

(È approvato).

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge sarà provveduto a carico del fondo speciale iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio

finanziario 1959-60 per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Presidenza del Vice Presidente TIRABASSI

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Zoli: « Istituzione della scuola nazionale professionale per massofisioterapisti ciechi nell'Istituto statale d'istruzione professionale per i ciechi annesso all'Istituto nazionale dei ciechi " Vittorio Emanuele II " di Firenze » (567)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Zoli: « Istituzione della scuola nazionale professionale per massofisioterapisti ciechi nell'Istituto statale di istruzione professionale per i ciechi annesso all'Istituto nazionale dei ciechi « Vittorio Emanuele II » di Firenze ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

M A C A G G I , relatore. La relazione che accompagna il disegno di legge in esame fornisce un'eloquente dimostrazione della sua importanza che emerge chiaramente sia dal ricorso alle tappe di sviluppo della Scuola per massofisioterapisti annessa fino dal 1924 alla Scuola professionale per ciechi adulti nello Istituto « Vittorio Emanuele II » di Firenze, sia dal programma di sistemazione e di sviluppo della Scuola stessa, che il disegno di legge propone. Il primo stadio dell'opera della Scuola si inizia con l'istituzione di corsi pratici di massaggio, riconosciuti con regio decreto 13 novembre 1924, n. 2349.

In seguito, le esigenze di una preparazione più adeguata, che ponesse il massaggiatore cieco in migliori condizioni morali e professionali nell'esercizio della sua professione, portarono l'Istituto nazionale, dopo che la legge n. 1098 del 19 luglio 1940 aveva abrogato l'articolo 2 del regio decreto 1334, ad ottenere con regio decreto 26 febbraio 1941 la autorizzazione ad istituire una scuola di massaggio, unica autorizzata, esclusivamente per ciechi.

Da allora la scuola iniziò il secondo stadio della sua vita: la scuola, a corso triennale, ebbe un'organizzazione di regolamento, di disciplina e di programmi sulla linea dell'*Ecole de Massage* di Parigi. Mentre quella parigina, per altro, aveva corsi biennali, quella dell'Istituto di Firenze ebbe durata triennale, lasciando al terzo anno l'affinamento della pratica professionale, con un regolare tirocinio prima degli esami di diploma. È sorta quindi la necessità di conferire alla scuola una sua figura più precisa sotto l'aspetto didattico e sotto l'aspetto amministrativo, valorizzando il titolo di studio professionale. È questo il programma cui mira il disegno di legge del senatore Zoli, che dovrà costituire il terzo definitivo stadio di sviluppo della Scuola, adeguandone la figura giuridica e la funzione didattica agli alti suoi fini sociali. Trentacinque anni di esperimento hanno dato all'Italia una scuola nazionale per massofisioterapisti ciechi, che ha risposto in pieno alle funzioni per le quali era stata creata.

Sono circa 240, dal 1924, i massaggiatori ciechi che hanno avuto un riconoscimento ufficiale dalla legge del 1950 in virtù della quale è obbligatoria per certi istituti l'assunzione di un massaggiatore cieco. Oggi, poi, la massofisioterapia acquista anche maggiore importanza nel campo della paralisi infantile.

Il senatore Zoli, con la particolare sensibilità che sempre l'ha distinto, ha sottolineato l'importanza della massofisioterapia e delle particolari attitudini che per essa hanno i ciechi, i quali sperano così che in una attività a loro particolarmente confacente possano utilmente ottenere la loro reintegrazione nella vita lavorativa.

Approvare il disegno di legge che viene oggi sottoposto al nostro esame, è compiere opera altamente meritoria; si tratta di rispondere all'appello di chi, colpito dalla disgrazia, non chiede misericordia, ma considerazione. I ciechi sentono la loro missione e aiutandoli, psicologicamente e materialmente, si aiuta il loro reinserimento nella vita normale. In Europa esistono solamente tre scuole di massofisioterapia: quella di Londra presso il *Royal National British Institute*, la Scuola di massaggio per ciechi presso l'*Association « Valentin Hany »* di Parigi e l'Istituto professionale per massofisioterapisti di Firenze.

Con il disegno di legge in esame si vogliono raggiungere tre scopi essenziali: acquisire alla scuola fiorentina una posizione giuridica sancita da riconoscimento statale; ovviare al carattere provvisorio di alcune disposizioni; conferire ai licenziati dalla scuola un titolo di studio. Del resto l'acquisizione di un titolo professionale è pienamente convalidata dalle materie che nel corso del triennio gli allievi sono tenuti ad apprendere: cultura medica professionale; cultura generale, cultura civile e tiflogica; matematica, contabilità e scienze; lingue straniere, educazione fisica, dattilografia in nero e Braille; educazione alla vita di relazione.

Avrei solo qualche dubbio e vorrei qualche chiarimento sulla equiparazione del titolo conseguito in questa Scuola alla licenza di scuola tecnica maschile o di scuola professionale femminile.

Nel complesso comunque ritengo di dover raccomandare il disegno di legge all'approvazione della Commissione.

G R A N A T A. Non abbiamo nulla da aggiungere alle considerazioni del senatore Macaggi, che condividiamo completamente; soltanto desidero fare un rilievo per quanto si riferisce all'articolo 6, dove è detto che al termine del secondo corso si sostengono, in unica sessione, gli esami di licenza con i quali si consegue il titolo equipollente, a tutti gli effetti, a licenza di scuola tecnica maschile o di scuola professionale femminile; e gli esami di idoneità per l'ammissione al terzo corso.

In tutte le altre scuole sono ammesse le due sessioni, perchè in questo caso si dovrebbe fare questa restrizione?

D I R O C C O, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Si tratta qui di una situazione tutta particolare: gli alunni sono ciechi, e poichè sono tutti interni (infatti non sono ammessi gli esterni), l'Amministrazione dell'Istituto ritiene che una sola sessione sia sufficiente.

È un po' un'anticipazione della tesi di fare gli esami in un'unica sessione.

G R A N A T A. Posso essere d'accordo sulla tesi cui lei ha accennato, ma che sia applicata solo in questo caso non mi pare giusto!

D I R O C C O, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Chi va alla scuola pubblica, essendo esterno, ha la possibilità di riparare alla seconda sessione preparandosi privatamente con l'aiuto di insegnanti; in questo caso, invece, essendo tutti interni, non vi sarebbe alcuna possibilità di una preparazione privata.

P R E S I D E N T E. Questo effettivamente è l'argomento decisivo: si tratta qui di convittori che nell'estate vanno via e non hanno quindi la possibilità di avere ripetizioni.

G R A N A T A. Questo articolo comunque è in deroga ad una norma generale che regola gli esami.

B E L L I S A R I O. È una deroga che possiamo accettare.

D I R O C C O, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo non è contrario all'approvazione del disegno di legge in esame, tanto più che la scuola già funziona da alcuni decenni. Per quanto concerne l'osservazione fatta dal relatore sul titolo di studio, mi limito a far notare che gli studenti di scuole tecniche non seguono programmi perfettamente uguali.

Può nascere un dubbio per quanto riguarda le materie di cultura generale, dal momento che il titolo di licenza di scuola tecnica, cui quello rilasciato da questa scuola è equipollente, è un titolo di scuola media che vale ai fini dell'impiego e dei concorsi.

Tuttavia credo non sia necessario apportare delle modifiche al disegno di legge in discussione; basterà, in sede di compilazione dello statuto, stabilire che il programma di questa scuola sia conforme, per quanto riguarda la cultura generale, alle scuole statali che rilasciano il titolo equipollente.

G R A N A T A . Ma a questo dovrà provvedere il Ministero stesso; l'articolo 9 infatti dice:

« Allo speciale regolamento della Scuola ed ai programmi culturali e professionali della medesima provvederanno di concerto il Ministero della pubblica istruzione, della sanità, del tesoro ».

È quindi il Ministero della pubblica istruzione che ha parte preminente nella formulazione del programma.

D I R O C C O , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. È esatto; non vi è quindi alcun dubbio circa il rilievo del relatore.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

Nell'Istituto d'istruzione professionale per i ciechi di cui ai regi decreti 1º luglio 1940, n. 1378, e 29 agosto 1941, n. 1449, annesso all'Istituto nazionale dei ciechi di Firenze, è istituita una Scuola nazionale professionale di massofisioterapia riservata soltanto ai ciechi per il conseguimento del diploma di massofisioterapia.

(È approvato).

Art. 2.

La Scuola nazionale professionale di massofisioterapia ha corsi distinti maschili e femminili.

(È approvato).

Art. 3.

Il titolo di studio minimo per l'ammissione è la licenza di scuola media o di avviamento professionale.

L'ammissione è subordinata al superamento da parte degli aspiranti di un esame preliminare che si effettuerà con le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 9 della presente legge.

(È approvato).

Art. 4.

La Scuola ammette soltanto alunni interni al Convitto dell'Istituto nazionale.

(È approvato).

Art. 5.

La durata dell'insegnamento nella Scuola nazionale professionale per massofisioterapia è di tre anni, distinti in un biennio culturale e professionale teorico-pratico e di un terzo anno riservato al perfezionamento con tirocinio di pratica giornaliera effettiva per non meno di 6 mesi presso ospedali o ambulatori o enti similari, indicati dal Ministero della sanità.

(È approvato).

Art. 6.

Al termine del primo corso si sostiene, previo giudizio favorevole di scrutinio finale, in unica sessione, l'esame di idoneità per l'ammissione al secondo corso; al termine del secondo corso si sostengono, ancora previo giudizio favorevole di scrutinio finale, in unica sessione: 1) gli esami di licenza con i quali si consegue titolo equipollente a tutti gli effetti a licenza di scuola tecnica maschile o di scuola professionale femminile; 2) gli esami di idoneità per l'ammissione al terzo corso.

(È approvato).

Art. 7.

Al termine del terzo corso si sostiene lo esame di Stato per il conseguimento del diploma per l'esercizio professionale di massofisioterapia.

(È approvato).

Art. 8.

Agli esami di idoneità, licenza e diploma non sono ammessi candidati esterni.

(È approvato).

Art. 9.

Allo speciale regolamento della Scuola ed ai programmi culturali e professionali della medesima provvederanno di concerto il Ministero della pubblica istruzione, della sanità, del tesoro.

(È approvato).

Art. 10.

L'organico della Scuola è rappresentato dalla tabella annessa alla presente legge.

(È approvato).

Art. 11.

È conferito per incarico l'insegnamento delle materie culturali in generale.

L'insegnamento medico professionale sarà conferito anch'esso per incarico con retribuzione pari al coefficiente iniziale degli insegnanti di scuola media superiore.

I due insegnanti tecnico-pratici massofisioterapisti saranno assunti in organico per concorso a titoli ed esami fra diplomati massofisioterapisti di preferenza ciechi. Ad essi per completamento d'orario che è di 24 ore settimanali con cura di gabinetto, potrà essere affidato — a giudizio della Presidenza — l'insegnamento in parte di materie professionali.

(È approvato).

NORME TRANSITORIE**Art. 12.**

Il personale insegnante tecnico massoterapista attualmente in servizio presso la Scuola di massaggio dell'Istituto nazionale dei ciechi di Firenze, istituita a seguito di autorizzazione di cui al regio decreto 26 febbraio 1941, in quanto sia in possesso del diploma di massaggiatore conseguito presso la Scuola stessa coi corsi per massaggiatori previsti nella regia Scuola professionale annessa all'Istituto nazionale dei ciechi adulti di Firenze di cui all'articolo 2 del Regolamento pubblicato con regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334, per l'esecuzione della legge 23 giugno 1927, n. 1264, sulla disciplina delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie, sarà inquadrato nei ruoli di cui alla tabella annessa per l'organico della Scuola in oggetto, su proposta del Consiglio di amministrazione dell'Istituto se il suo servizio di almeno tre anni sarà giudicato lodevole ed a seguito di ispezione disposta dal Ministero della sanità concordata col Ministero della pubblica istruzione.

Al medesimo che, col riconoscimento dell'anzianità di servizio ai fini economici e di quiescenza verrà inquadrato nei termini di cui all'articolo 22 della legge 13 marzo 1958, n. 165, saranno estesi i benefici enunciati all'articolo 12 della legge 14 dicembre 1955, n. 1293.

(È approvato).

Art. 13.

Gli aspiranti al titolo di massofisioterapisti, licenziati nei corsi di massaggio previsti dai regi decreti 13 novembre 1924, n. 2349, e 31 maggio 1928, n. 1344, articolo 2 o diplomati dalla Scuola di massaggio di cui al regio decreto 26 febbraio 1941, conseguiranno il titolo:

a) se possono produrre attestato del Direttore sanitario dell'ente ove hanno prestato o prestano servizio, che affermi con giudizio

d' piena abilità professionale il loro impiego in attività fisioterapica da almeno quattro anni consecutivi alla data della domanda;

b) se, in caso di esercizio soltanto privato in proprio gabinetto massoterapico autorizzato a termini di legge possono ottenere dal medico provinciale attestato di piena abilità professionale anche per le applicazioni fisioterapiche in esercizio professionale da almeno quattro anni alla data della domanda;

c) se, entro quattro anni dalla entrata in vigore della presente legge, frequenteranno un periodo di aggiornamento a giudizio della direzione della Scuola durante i rispettivi secondi corsi della medesima, e supereranno l'esame di stato previsto dall'articolo 7 della presente legge.

(È approvato).

Art. 14.

I diplomati della Scuola e coloro cui, secondo le norme transitorie del precedente articolo 13, sarà riconosciuta la qualifica di

massofisioterapista, sono iscritti in appositi istituendi « Albi professionali nazionali ».

(È approvato).

Art. 15.

Per quanto non previsto nella presente legge si applicano le disposizioni della legge 15 giugno 1931, n. 889, e successive modificazioni, nonché quelle del regio decreto 29 agosto 1941, n. 1449, sul riordinamento della istruzione professionale per i ciechi.

(È approvato).

Art. 16.

Le spese derivanti dall'attuazione della presente legge sono a carico del bilancio dell'Istituto di istruzione professionale per i ciechi di Firenze.

(È approvato).

Passiamo ora all'esame della allegata tabella organica di cui do lettura:

TABELLA ORGANICA

PERSONALE INSEGNANTE:

Di ruolo (Ruolo B) - 2 Insegnanti tecnico professionali

Incaricato (Ruolo A) - 1 Cultura medica professionale

(Ruolo B) - 1 Cultura generale, cultura civica e tiflogica

» » - 1 Matematica, contabilità e scienze

» » - 1 Lingue straniere

» » - 1 Educazione fisica

(Ruolo C) - 2 Dattilografia in nero e Braille

» » - 1 Educazione alla vita di relazione

Quando non sia possibile affidare l'insegnamento per completamento d'orario al personale insegnante di altra Scuola dell'Istituto professionale

PERSONALE AMMINISTRATIVO E TECNICO:

Incaricato (Ruolo C) - 1 Applicato

(Ruolo B) - 1 Tecnico vedente di gabinetto

La metto ai voti.

(È approvata).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 11,40.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari